

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5624 R	28 aprile 2005	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione speciale sanitaria sul messaggio 14 febbraio 2005 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica del 18 dicembre 1998 - Introduzione del nuovo articolo 13 della Legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)

Dal 1° gennaio 2001 è in vigore la Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (LPAM; RS 814.90).

In particolare, essa introduce un sistema di obbligo di autorizzazione per gli operatori sanitari che praticino la procreazione assistita o intendano prendere in consegna gameti e oociti fecondati per la conservazione (art. 8 LPAM). Scopo ultimo della normativa è impedire il verificarsi di abusi in questo ambito estremamente delicato.

Le condizioni per il rilascio di queste autorizzazioni sono fissate dalla legislazione federale (art. 9 e 10) che demanda invece ai cantoni il compito di designare le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime. Il legislatore federale attribuisce ai cantoni altri due compiti: quello di vigilare sulla corretta applicazione della legge, in particolare per il tramite di apposite ispezioni; e quello di garantire un rendiconto statistico delle attività di medicina della procreazione svolte sui rispettivi territori.

IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Con il messaggio n. 5624 il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento il disegno di modifica della Legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario per adeguarla, secondo quanto riportato sopra, alla LPAM.

I contenuti principali del messaggio governativo sono presto riassunti.

COMPITI DI COMPETENZA CANTONALE

In mancanza di una designazione dell'autorità cantonale, l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla medicina della procreazione assistita attribuisce i compiti di competenza cantonale direttamente ai Dipartimenti cantonali della sanità pubblica. Nel caso del Cantone Ticino, dunque, al Dipartimento della sanità e della socialità.

La specificità della materia e la necessità di particolari conoscenze tecniche per il riconoscimento o il rifiuto dell'autorizzazione richiesta a praticare la procreazione assistita, fanno sì che il governo ritenga più appropriato attribuire le competenze cantonali a uffici in

possesso delle necessarie conoscenze specialistiche. In questo senso, il cpv. 1 dell'art. 13 intende lasciare facoltà al Consiglio di Stato di attribuire ad uno specifico ufficio la competenza per l'applicazione della legge federale.

RIMEDI DI DIRITTO

L'art. 13 LPAM indica il Tribunale federale quale ultima istanza competente a dirimere i ricorsi in ambito di procreazione assistita.

Il messaggio del Consiglio di Stato sottolinea come la giurisprudenza abbia permesso di precisare più volte che le decisioni di rilascio o rifiuto di un'autorizzazione ad esercitare una professione debbano essere sottoposta a un'autorità giurisdizionale indipendente dagli altri poteri statali.

L'art. 98a Legge federale sull'organizzazione giudiziaria sancisce inoltre l'obbligo dei Cantoni di istituire un'istanza giudiziaria, nella misura in cui le decisioni di ultima istanza cantonale siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

L'attuale legislazione cantonale non riconosce ancora agli interessati la facoltà di adire un'autorità giudiziaria cantonale, imparziale ed indipendente. È quindi necessario introdurre al cpv. 2 del nuovo art. 13 LSan. la facoltà di ricorso presso il Tribunale amministrativo cantonale.

Infine il messaggio si occupa brevemente delle eventuali ricadute finanziarie di questa modifica di legge, escludendo che essa comporti aggravii di alcun tipo, o implichi un aumento di personale. Essa sarebbe inoltre "euro-compatibile" e rispetterebbe i principi della parità di diritti tra uomo e donna.

ITER COMMISSIONALE

Il 7 aprile 2005, la Commissione speciale sanitaria ha proceduto all'audizione del Medico cantonale, dott. Ignazio Cassis. Il dott. Cassis ha descritto ai commissari, in maniera succinta ma efficace, il tema in questione, ripercorrendo il messaggio governativo ma approfondendone alcune tematiche. A questa introduzione ha fatto seguito una breve discussione, il chiarimento di alcuni dubbi espressi da alcuni commissari e la designazione del relatore del rapporto.

Il dott. Cassis ha tenuto a sottolineare come la materia, in ambito di procreazione assistita, sia ampiamente e minuziosamente regolamentata. Ha ricordato che, a differenza di altri cantoni, che applicano direttamente la legge federale, la Costituzione Ticinese impone al Parlamento di indicare quale debba essere l'autorità di applicazione della legge a livello cantonale.

Il medico cantonale ha poi sottolineato la necessità di affrontare in tempi brevi la discussione su questo messaggio, in quanto vi sarebbero medici in attesa di una decisione formale in questo senso, per poter iniziare a svolgere la propria attività.

Nella successiva discussione commissionale, grazie ad interventi puntuali dei commissari, è stato inoltre possibile acclarare i seguenti punti.

L'autorizzazione a esercitare in questo campo delicato viene concessa in presenza di tre requisiti fondamentali: il richiedente deve essere in possesso del diploma di medico, avere

il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia e, infine, possedere un attestato di formazione approfondita in medicina della procreazione. In base a questi tre requisiti si procede con la concessione dell'autorizzazione. In caso di diniego dell'autorizzazione, il richiedente potrà poi interporre ricorso (secondo la modifica di legge proposta) al cantonale tribunale amministrativo.

Nel corso della discussione è stato più volte sottolineato, e vale la pena di rifarlo anche in questa sede, come non si tratti assolutamente qui di entrare in argomento sulla procreazione assistita, ma semplicemente di adattare la legislazione cantonale a quella federale. E di farlo, secondo una richiesta esplicita dell'Esecutivo, con una qual certa celerità, a fronte di una situazione pratica che vede un certo numero di professionisti (non elevatissimo, occorre dire) in attesa di autorizzazione.

* * * * *

Sulla scorta di queste osservazioni, delle argomentazioni portate nel messaggio governativo, delle spiegazioni e chiarimenti forniti dal medico cantonale e della successiva discussione commissionale, la Commissione speciale sanitaria raccomanda al Gran Consiglio di accettare gli adeguamenti legislativi proposti con il messaggio n. 5624.

Per la Commissione speciale sanitaria:

Sergio Savoia, relatore
Butti - Celio - Del Bufalo - Gemnetti -
Gobbi R. - Pelossi - Pestoni -
Ricciardi - Salvadè - Torriani